



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 77 CSAT 02 del 28 Settembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 28 settembre 2021
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

APPELLI

Procedimento 02/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PRO MENDE CALCIO (ME) Avverso squalifica fino al 20 ottobre 2021 dell'allenatore sig. Michele Cataldi.

Campionato Promozione Girone "B" Gara Pro Mende/Messana 1966 del 12.09.2021 – C.U. n. 55 del 15.09.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, l'ASD Pro Mende, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in sintesi, che la sanzione, così come inflitta, è sproporzionata a quanto realmente accaduto e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

Fissata l'udienza camerale odierna la reclamante ha inviato memoria.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il deposito dei motivi aggiunti.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art.61 comma 1 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, si rileva che al 39' del 2° t. il DDG, su segnalazione di uno degli assistenti, espelle il sig. Michele Cataldi perché si rivolgeva al predetto assistente con espressioni offensive ed in particolare minacciose affermando: "*tanto vi conosco e so chi siete e dove trovarvi*".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante non vi è dubbio che la frase come sopra riportata sia minacciosa, ciò non di meno appare equo rideterminare la sanzione in termini meno afflittivi così come da dispositivo essendo il tutto avvenuto in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina a tutto il 13 ottobre 2021 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Michele Cataldi.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 03/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NUOVA POL. TORRENOVESE (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico

del calciatore D'Anna Francesco Antonino.

Campionato Promozione Girone "B" Gara Milazzo/Nuova Pol. Torrenovese del 19.09.2021
C.U. n. 68 del 21.09.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'ASD Nuova Pol. Torrenovese, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in sintesi, che la sanzione così come inflitta è sproporzionata in relazione a quanto realmente accaduto, poiché quanto posto in essere dal proprio tesserato sarebbe avvenuto in maniera del tutto casuale e non volontaria per cui chiede una rideterminazione della squalifica in termini più equi allegando a tal fine due dichiarazioni sottoscritte da altrettanti tesserati.

Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le produzioni delle dichiarazioni rese dai tesserati in quanto non potevano essere oggetto di testimonianza.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art.61 comma 1 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, si rileva che al 45' del 1° t. il DDG, riferisce che stava accingendosi ad ammonire il calciatore D'Anna quando questi gli avrebbe impedito di notificargli l'ammonizione con conseguente espulsione dello stesso.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento con rideterminazione della sanzione come da dispositivo, poiché il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto e per il fatto che il calciatore in questione ha accettato il più grave provvedimento disciplinare a suo carico senza null'altro profferire.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare effettive la squalifica a carico del calciatore sig. D'Anna Francesco Antonio.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 04/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

S.S. MILAZZO (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Leo Salvatore.

Campionato Promozione Girone "B" Gara Milazzo/Nuova Pol. Torrenovese del 19.09.2021
C.U. n. 68 del 21.09.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'ASD Milazzo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in sintesi, che la sanzione così come inflitta è sproporzionata in relazione a quanto realmente accaduto,

poiché quanto posto in essere dal proprio tesserato sarebbe avvenuto in maniera del tutto casuale e non volontario per cui chiede una rideterminazione della squalifica in termini più equi.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art.61 comma 1 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, si rileva che al 32' del 2° t. il DDG, su segnalazione di uno degli assistenti, espelle il sig. Leo Salvatore perché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un violento calcio alla gamba.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento perché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal GST è congrua (ex art. 38 comma 1 CGS) e non suscettibile della benchè minima riduzione non ricorrendo alcuna delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 28 settembre 2021

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA